



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

(ex art. 8, c. 2, del Protocollo Acri-Mef e
art. 8, comma 2, lett. q) dello Statuto)



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

SOMMARIO:

Articolo 1. Definizioni	3
Articolo 2. Ambito di applicazione	3
Articolo 3. Verifica della rappresentatività degli enti designanti [v. art. 8, c. 4, Protocollo]	3
Articolo 4. Requisiti di onorabilità e professionalità, cause impeditive	3
Articolo 5. Modalità di designazione e nomina dei componenti la Deputazione Generale	4
Articolo 6. Modalità di sostituzione dei componenti la Deputazione Generale	5
Articolo 7. Verifica dei requisiti	5
Articolo 8. Requisiti di onorabilità e professionalità, cause impeditive	6
Articolo 9. Modalità di nomina dei componenti la Deputazione Amministratrice	6
Articolo 10. Modalità di sostituzione dei componenti la Deputazione Amministratrice	8
Articolo 11. Verifica dei requisiti	9
Articolo 12. Nomina e sostituzione del Presidente	9
Articolo 13. Requisiti del Provveditore	9
Articolo 14. Nomina	10
Articolo 15. Nomina del sostituto del Provveditore	10
Articolo 16. Modalità di nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci	10
Articolo 17. Nomina e status dei Sindaci	12
Articolo 18. Modalità di sostituzione dei componenti il Collegio dei Sindaci	12
Articolo 19. Norme generali	13



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Articolo 1. Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente regolamento, i termini con iniziale maiuscola hanno i seguenti significati:
- a) Carta delle Fondazioni: è quella definita all'art. 1, c. 2, dello Statuto;
 - b) Componenti la Deputazione Amministratrice: sono, ai sensi dell'art. 9, c. 1, dello Statuto, i membri della Deputazione Amministratrice, compreso – ove non diversamente indicato dal contesto – il Presidente;
 - c) Deputati: sono i membri delle Deputazioni;
 - d) Deputazioni: la locuzione indica, unitamente, Deputazione Generale e Deputazione Amministratrice;
 - e) Ente Designante: è sia uno degli Enti Designanti di cui all'art. 7, c. 1 sia uno degli organismi di cui all'art. 7. c. 3;
 - f) Fondazione: è la Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
 - g) Organi: sono gli Organi della Fondazione, così come enumerati all'art. 6, c. 1, dello Statuto;
 - h) Protocollo: è il Protocollo Acri – Mef, definito all'art. 1, c. 2, dello Statuto;
 - i) Provveditore: è il Direttore Generale (Provveditore) della Fondazione, di cui all'art. 17 dello Statuto;
 - j) Regolamento: è il presente regolamento;
 - k) Stakeholder: sono quelli mappati annualmente all'interno del “Bilancio di Missione” della Fondazione;
 - l) Statuto: è lo Statuto della Fondazione tempo per tempo vigente.

Articolo 2. Ambito di applicazione

- 2.1 Il Regolamento integra e specifica quanto previsto nello Statuto, esplicitando le procedure di nomina e le modalità operative di funzionamento degli Organi, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo.

CAPO I

Deputazione Generale (Organo di Indirizzo)

Articolo 3. Verifica della rappresentatività degli enti designanti [v. art. 8, c. 4, Protocollo]

- 3.1 In occasione del rinnovo dei componenti della Deputazione Generale, la Deputazione uscente procede, così come previsto nello Statuto, alla verifica della rappresentatività degli Enti Designanti.
- 3.2 In un tempo congruo rispetto alla scadenza della Deputazione Generale, la Fondazione provvede alla verifica della rappresentatività degli enti designanti secondo le previsioni di cui all'art. 8, c. 4 del Protocollo ACRI-MEF.
- 3.3 Le risultanze della verifica di rappresentatività sono rese pubbliche attraverso le forme ritenute tempo per tempo più idonee ad una adeguata divulgazione.

Articolo 4. Requisiti di onorabilità e professionalità, cause impeditive

- 4.1 Non possono essere nominati membri della Deputazione Generale e, se nominati, decadono, coloro che si trovino, anche per motivi sopravvenuti, in una delle condizioni



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

di cui all'art. 6, c. 4, all'art. 12, c. 2, all'art. 13, cc. 1 *bis*, 2, 3 e 5 dello Statuto. L'incompatibilità di cui all'art. 13, cc. 3 e 5, se sopravvenute dopo la nomina, e l'incompatibilità di cui all'art. 13, c. 6, dello Statuto devono essere rimosse entro un mese dalla loro insorgenza ovvero, per la sola incompatibilità di cui al c. 6, ove originaria, dalla nomina da parte della Deputazione Generale, pena la decadenza dell'interessato. L'incompatibilità di cui all'art. 7, c. 12, dello Statuto è rimossa con l'accettazione o la rinuncia dell'interessato alla carica di Presidente o di Deputato Amministratore.

- 4.2 Al momento dell'accettazione della carica, i componenti la Deputazione Generale sottoscrivono un apposito "impegno morale" a non assumere nei 12 mesi successivi alla cessazione della stessa, incarichi politici (elettivi o amministrativi). I componenti l'Organo non possono altresì assumere incarichi operativi all'interno della Fondazione (Provveditore, Dirigente o altro incarico da dipendente/qualsiasi altro incarico a titolo oneroso comunque remunerato) nei 24 mesi successivi alla cessazione dell'incarico.
- 4.3 Salvi gli ulteriori requisiti stabiliti tempo per tempo dalla Deputazione Generale ai sensi dell'art. 7, c. 7, dello Statuto, i componenti la Deputazione Generale devono possedere titoli culturali e professionali adeguati nonché competenze maturate in almeno uno dei "settori ammessi" di cui all'art. 1 del D. Lgs. 153/99, mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
- a) esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
 - b) docenti di ruolo nel settore dell'istruzione secondaria di secondo grado o universitaria, con incarichi di insegnamento o di ricerca in istituti/enti pubblici o privati riconosciuti o parificati;
 - c) componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o enti del terzo settore.

Articolo 5. Modalità di designazione e nomina dei componenti la Deputazione Generale

- 5.1 L'individuazione, da parte della Deputazione Generale uscente, degli Enti Designanti di cui all'art. 7, c. 3, secondo alinea, dello Statuto avviene – nei termini previsti dallo Statuto – tenendo conto anche delle risultanze emerse nel processo di verifica di cui all'art. 3 che precede.
- 5.2 Nella lettera con cui gli Enti Designanti sono invitati a individuare i designati o la terna di nominativi sono inseriti:
- a) per gli Enti proponenti le terne di cui all'art.7, c.3, secondo alinea, la richiesta di confermare entro 15 giorni la volontà di procedere alla designazione di un membro dell'Organo di indirizzo della Fondazione;
 - b) la richiesta agli Enti di allegare alla designazione o alla proposta, per ogni nominativo designato o proposto: (i) i dati anagrafici e di residenza; (ii) l'accettazione sottoscritta dai singoli interessati; (iii) la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto e dalla Deputazione Generale ai sensi dell'art. 7, c. 7, dello Statuto, i quali sono specificatamente riportati dalla Fondazione nella lettera stessa;
 - c) l'indicazione, per gli Enti che designano più di un componente, di adottare criteri di scelta che assicurino necessariamente la presenza paritaria nella Deputazione Generale di entrambi i generi. Allo stesso modo, gli Enti proponenti le terne dovranno tener conto della diversità di genere.
 - d) la precisazione che i nominativi inseriti nelle terne saranno votati dalla Deputazione Generale uscente nominativo per nominativo, a partire dal primo candidato della



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

- terna, così che, in caso di raggiungimento della maggioranza, non si procederà alla messa in votazione dei nominativi successivi.
- 5.3 Ottenute tutte le designazioni, la Deputazione Generale uscente è convocata dal Presidente per accertare, sentito il Collegio dei Sindaci, l'osservanza formale dello Statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli Enti designanti/proponenti le terne, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.
 - 5.4 Nel caso in cui la Deputazione Generale uscente rilevi che non siano stati rispettati lo Statuto o le disposizioni cui si riferisce, viene tempestivamente informato l'Ente Designante/proponente la terna che può, entro i sette giorni successivi, proporre un'altra designazione. In mancanza, si procede secondo quanto disposto dall'art. 7, c. 9 dello Statuto. In caso di mancata risposta da parte di uno o più Enti Designanti di cui all'art. 7, c. 3, secondo alinea, dello Statuto, la Deputazione Generale può dichiarare la decadenza dal potere di nomina, provvedendo alla sostituzione degli Enti inadempienti.
 - 5.5 La Deputazione Generale uscente provvede alla nomina delle persone designate ed alla nomina dei rimanenti tre membri della Deputazione Generale entrante dalle terne di cui all'art. 7, c. 3, dello Statuto. Con riferimento alle terne, ferme restando le valutazioni di merito sui profili dei candidati da parte dell'Organo, si provvede a mettere in votazione, per ciascuna terna, i singoli nominativi a partire dal primo. In caso di raggiungimento della maggioranza qualificata, così come previsto dallo Statuto, non si procede alla votazione dei nominativi successivi. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* su tutti i nominativi di una o più terne, si procede ad una seconda ed eventualmente ad una terza votazione, entro le 48 ore successive. Nell'eventuale terza votazione, la Deputazione Generale delibera con la maggioranza dei presenti a prescindere dal raggiungimento del quorum costitutivo ordinario.
 - 5.6 Nel caso in cui uno o più Enti Designanti non provvedano ad inviare le designazioni di propria competenza nei termini previsti, si procede, ai sensi dell'art. 7, c. 9 dello Statuto. In caso di inerzia di uno o più Enti Designanti di cui all'art. 7, c. 3, secondo alinea, dello Statuto, la Deputazione Generale può dichiarare la decadenza dal potere di nomina, provvedendo alla sostituzione degli Enti inadempienti.
 - 5.7 La Deputazione Generale risulta in ogni caso costituita quando siano stati nominati almeno 11 membri.

Articolo 6. Modalità di sostituzione dei componenti la Deputazione Generale

- 6.1 Nel caso in cui si verifichi una vacanza nella Deputazione Generale, il Presidente avvia, come previsto nello Statuto, l'iter di nomina del nuovo Deputato.
- 6.2 Entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza, il Presidente invia una lettera all'Ente Designante chiedendo che quest'ultimo provveda nei tre mesi successivi ad indicare un nuovo nominativo o una nuova terna.
- 6.3 Trascorso tale periodo in assenza di risposta da parte dell'Ente Designante, si procede ai sensi dell'art. 5.6 del presente Regolamento.

Articolo 7. Verifica dei requisiti

- 7.1 Nella sua seduta di insediamento, la Deputazione Generale verifica, con delibera motivata, la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei propri componenti di cui all'articolo 13 dello Statuto.
- 7.2 Nel rispetto del principio di trasparenza delle nomine di cui all'art. 8, c. 2, lett. q), dello Statuto, le risultanze della verifica effettuata ai sensi del comma che precede sono pubblicate sul sito della Fondazione.



CAPO II

Deputazione Amministratrice (Organo di Amministrazione)

Articolo 8. Requisiti di onorabilità e professionalità, cause impeditive

- 8.1 Non possono essere designati a membri della Deputazione Amministratrice e, se designati, decadono, coloro che si trovino, anche per motivi sopravvenuti, in una delle condizioni di cui all'art. 6, c. 4, all'art. 12, c. 2, all'art. 13, cc. 1 *bis*, 2, 4 e 5 dello Statuto. Le incompatibilità di cui all'art. 13, cc. 4 e 5, se sopravvenute dopo la nomina, e l'incompatibilità di cui all'art. 13, c. 6, dello Statuto devono essere rimosse entro un mese dalla loro insorgenza ovvero, per la sola incompatibilità di cui al c. 6, ove originaria, entro un mese dalla nomina da parte della Deputazione Generale, pena la decadenza dell'interessato.
- 8.2 Al momento dell'accettazione della carica, i componenti la Deputazione Amministratrice sottoscrivono un apposito "impegno morale" a non assumere nei 12 mesi successivi alla cessazione della stessa, incarichi politici (elettivi o amministrativi). I componenti l'Organo non possono altresì assumere incarichi operativi all'interno della Fondazione (Direttore Generale, Dirigente o altro incarico da dipendente/qualsiasi altro incarico a titolo oneroso comunque remunerato) nei 24 mesi successivi alla cessazione dell'incarico.
- 8.3 Ai sensi dell'art. 9, c. 1, dello Statuto, i componenti la Deputazione Amministratrice devono possedere titoli culturali e professionali adeguati nonché competenze maturate in almeno uno dei "settori ammessi" di cui all'art.1 del D.Lgs.153/99, mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
- a) esercizio di una libera professione in ambito giuridico, economico o sociale, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
 - b) professore ordinario o associato in Università in materie giuridiche ed economico-finanziarie o comunque in possesso di abilitazione;
 - c) componente di organi di amministrazione, ovvero titolare di incarichi dirigenziali, presso società o enti privati di rilievo in relazione ai settori di intervento della Fondazione nonché presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

Articolo 9. Modalità di nomina dei componenti la Deputazione Amministratrice

- 9.1 La Deputazione Generale provvede alla nomina della Deputazione Amministratrice nei tempi previsti dallo Statuto, assicurando la presenza paritaria dei generi nell'organo Amministrativo. A tal fine il Presidente inserisce all'ordine del giorno della riunione di approvazione del bilancio di esercizio la nomina della Deputazione Amministratrice oppure convoca, non oltre dieci giorni di calendario dalla data di scadenza della Deputazione Amministratrice uscente, una apposita riunione della Deputazione Generale.
- 9.2 Alla riunione di cui al punto 9.1, possono essere presentate liste fino a quattro candidati. Le liste, che devono essere sottoscritte da almeno sei Deputati Generali, vengono consegnate al Presidente almeno due ore prima dell'inizio della seduta. Ciascun Deputato Generale può sottoscrivere una sola lista. I Deputati Generali possono essere candidati solo nella lista che sottoscrivono. Il primo dei nominativi di ciascuna lista è candidato all'ufficio di Presidente. Ogni lista deve contenere candidati di entrambi i generi. Unitamente alle liste deve essere presentata, per ciascun candidato, la seguente documentazione: (i) *curriculum vitae*; (ii) dichiarazione di accettazione della carica



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

subordinata alla eventuale nomina; (iii) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dell'assenza di cause di impedimento o decadenza.

9.3 Salvo quanto previsto dal punto 9.4, si procede come segue:

a) Sulla base delle liste presentate, sono contestualmente redatte – previa verifica della correttezza formale della documentazione di cui al punto 9.2. – due ulteriori liste: (a.1) la lista dei candidati alla Presidenza della Fondazione; (a.2) la lista dei candidati alla carica di Deputato Amministratore. Tali liste (a.1.e a.2) sono redatte collazionando le singole liste presentate dai Deputati in ordine di numero di sottoscrizioni delle stesse; in caso di ugual numero di sottoscrizioni, si procede per sorteggio.

b) Ciascun Deputato Generale vota un nominativo dalla lista di cui al punto 9.3.(a.1); è eletto il nominativo che raccoglie il maggior numero di voti, nel rispetto del *quorum* previsto dallo Statuto. Nel caso in cui tale *quorum* non venga raggiunto, viene redatta una graduatoria sulla base del numero di voti ottenuto da ogni candidato della lista (in caso di parità di voti è inserito nella graduatoria prima il candidato con maggiore anzianità anagrafica). I nominativi inseriti nella graduatoria vengono votati, nominativo per nominativo, a partire dal primo candidato cosicché in caso di raggiungimento della maggioranza qualificata prevista dallo Statuto non si procede alla messa in votazione dei nominativi successivi.

Nel caso in cui anche nella seconda votazione nessuno dei candidati ottenga il *quorum*, il Presidente aggiorna la seduta ad altra seduta da tenersi entro le successive settantadue ore. In quella sede, la lista di cui al punto 9.3.(a.1) può essere integrata con un massimo di due nominativi, ciascuno su proposta di almeno sette Deputati Generali, ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto 9.2. I due nominativi aggiunti sono posti in cima alla lista in base al numero di sottoscrizioni e in caso di parità, secondo sorteggio. Ogni nominativo viene votato singolarmente e viene eletto il nominativo che raccoglie il maggior numero di voti, fermo restando il *quorum* minimo previsto dallo Statuto.

Se necessario la riunione può essere aggiornata, entro le successive settantadue ore, per due ulteriori volte, dopodiché la riunione può essere chiusa soltanto a seguito dell'elezione del Presidente.

c) Ciascun Deputato Generale vota quattro nominativi dalla lista di cui al punto 9.3.(a.2). Sono eletti i nominativi che raccolgono il maggior numero di voti, fermo restando il *quorum* minimo previsto dallo Statuto. In caso di parità di voti tra due o più nominativi, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui il *quorum* non venga raggiunto per un numero di candidati sufficienti a comporre l'Organo viene redatta una graduatoria – da cui vengono eliminati i candidati che hanno raggiunto il *quorum* – sulla base del numero di voti ottenuto nella prima votazione (in caso di parità di voti è inserito nella graduatoria prima il candidato con maggiore anzianità anagrafica). I nominativi inseriti nella graduatoria vengono votati, nominativo per nominativo, a partire dal primo candidato cosicché in caso di raggiungimento della maggioranza qualificata prevista dallo Statuto non si procede alla messa in votazione dei nominativi successivi.



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Nel caso in cui anche nella seconda votazione il *quorum* non venga raggiunto per un numero di candidati sufficienti a comporre l'Organo, il Presidente aggiorna la seduta ad altra seduta da tenersi entro le successive settantadue ore.

In quella sede, la lista di cui al punto 9.3.(a.2), tolti gli eventuali nominativi già eletti, può essere integrata con un massimo di due nominativi, ciascuno su proposta di almeno sette Deputati Generali, ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto 9.2. I due nominativi aggiunti sono posti in cima alla lista in base al numero di sottoscrizioni e in caso di parità, secondo sorteggio. Ogni nominativo viene votato singolarmente e vengono eletti i nominativi che raccolgono il maggior numero di voti, fermo restando il *quorum* minimo previsto dallo Statuto. Se necessario la riunione può essere aggiornata, entro le successive settantadue ore, per due ulteriori volte, dopodiché la riunione può essere chiusa soltanto a seguito del completamento dell'Organo di Amministrazione.

- 9.4 Nel caso in cui una lista sia presentata, in prima seduta o in una qualsiasi delle sedute successive, da almeno 11 Deputati Generali, essa deve contenere fino a 5 candidati assicurando la parità di genere; i nominativi di tale lista (anche se non precedentemente presentati) sono immediatamente votati ed eletti senza ulteriori formalità. Il primo nominativo della lista è eletto Presidente.
- 9.5 I componenti della Deputazione Amministratrice, compreso il Presidente, entrano in carica nel momento in cui l'Organo risulta completamente costituito.

Articolo 10. Modalità di sostituzione dei componenti la Deputazione Amministratrice

- 10.1 Nel caso in cui si verifichi una vacanza nella Deputazione Amministratrice, il Presidente avvia, come previsto dallo Statuto, l'iter di nomina del nuovo Deputato, convocando entro 30 giorni una riunione di Deputazione Generale.
- 10.2 Alla riunione, i Deputati Generali, in numero non inferiore a sei, possono presentare un candidato. Nel presentare i candidati occorre tenere presente che nella Deputazione Amministratrice devono essere rappresentati paritariamente entrambi i generi. Le proposte vengono consegnate al Presidente almeno due ore prima dell'inizio della seduta. Ciascun Deputato Generale può sottoscrivere una sola candidatura. Unitamente alla candidatura deve essere presentata la seguente documentazione: (i) *curriculum vitae*; (ii) dichiarazione di accettazione della carica subordinata alla eventuale nomina; (iii) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dell'assenza di cause di impedimento o decadenza.
- 10.3 I candidati vengono messi in votazione; è eletto il nominativo che raccoglie il maggior numero di voti, nel rispetto del *quorum* previsto dallo Statuto. Nel caso in cui tale *quorum* non venga raggiunto, viene redatta una graduatoria sulla base del numero di voti ottenuto da ogni candidato (in caso di parità di voti è inserito nella graduatoria prima il candidato con maggiore anzianità anagrafica). I nominativi inseriti nella graduatoria vengono votati, nominativo per nominativo, a partire dal primo candidato cosicché in caso di raggiungimento della maggioranza qualificata prevista dallo Statuto non si procede alla messa in votazione dei nominativi successivi. Nel caso in cui anche nella seconda votazione nessuno dei candidati ottenga il *quorum*, il Presidente aggiorna la seduta ad altra seduta da tenersi entro le successive settantadue ore, per due ulteriori volte, dopodiché la riunione può essere chiusa soltanto a seguito del completamento dell'Organo di Amministrazione.



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Articolo 11. Verifica dei requisiti

- 11.1 La Deputazione Amministratrice verifica, nella propria seduta di insediamento, con delibera motivata, la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei propri componenti.

CAPO III Presidente

Articolo 12. Nomina e sostituzione del Presidente

- 12.1 Per le procedure di nomina e sostituzione del Presidente si rimanda a quanto descritto agli art. 9 e 10 del presente Regolamento.
- 12.2 In relazione all'art. 12, c. 9 dello Statuto, nell'ipotesi in cui il Presidente venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione alla Deputazione Amministratrice e al Presidente del Collegio dei Sindaci.

CAPO IV Provveditore

Articolo 13. Requisiti del Provveditore

- 13.1 Fermi restando le cause impeditive, le cause di decadenza e i requisiti di onorabilità previsti dalla Statuto, il Provveditore deve possedere, ai sensi dell'art. 17, c. 1, dello Statuto, titoli culturali e professionali adeguati nonché competenze maturate in almeno uno dei "settori ammessi" di cui all'art. 1 del D. Lgs. 153/99.
- 13.2 Nel caso in cui il Provveditore venga scelto tra soggetti esterni alla struttura organizzativa della Fondazione, deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
- a) esercizio di una libera professione in ambito giuridico, economico o sociale, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
 - b) professore ordinario o associato in Università in materie giuridiche ed economico-finanziarie o comunque in possesso di abilitazione;
 - c) componente di organi di amministrazione, ovvero titolare di incarichi dirigenziali, presso società o enti privati di rilievo in relazione ai settori di intervento della Fondazione (ivi comprese le altre fondazioni di origine bancaria) nonché presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.
- 13.3 Nel caso in cui il Provveditore sia scelto tra il personale interno alla struttura organizzativa della Fondazione, deve avere maturato una anzianità di servizio di almeno due anni.
- 13.4 Così come indicato ai punti 4.2, 8.2 e 17.3 del presente Regolamento, i componenti degli Organi della Fondazione non possono assumere il ruolo di Provveditore nei 24 mesi successivi alla cessazione dell'incarico.



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Articolo 14. Nomina

- 14.1 Alla scadenza della carica del Provveditore, o in caso di dimissioni con preavviso, la Deputazione Amministratrice si riunisce al fine di valutare le candidature, ivi compresa quella del Provveditore uscente, che possono essere proposte dagli stessi Deputati o dal Presidente, previo deposito dei relativi *curriculum vitae* e di un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto e dal Regolamento, nonché di non trovarsi nelle condizioni impeditive o di decadenza previste dallo Statuto. Per l'individuazione dei candidati, la Deputazione Amministratrice può essere coadiuvata da una società di consulenza di comprovata esperienza nel campo della ricerca di risorse umane.
- 14.2 In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo diverso da quelli di cui al punto 14.1 dalla carica di Provveditore, il Presidente convoca la Deputazione Amministratrice non oltre dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento. In tale caso il Presidente può richiedere, con provvedimento in via d'urgenza soggetto a ratifica ai sensi dell'art. 15, c. 3, lett. f), dello Statuto, l'intervento di una società di consulenza di comprovata esperienza nel campo della ricerca di risorse umane.
- 14.3 La Deputazione Amministratrice, di regola prima della cessazione della carica del Provveditore uscente, nomina il nuovo Provveditore e ne determina il trattamento economico e di quiescenza, la durata della carica – per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a quattro – nonché i limiti di competenza ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. f), dello Statuto, con le maggioranze di cui all'art. 10, c. 5, dello Statuto.
- 14.4 La durata dell'incarico del Provveditore non può eccedere la fine dell'esercizio in cui è prevista la nomina della nuova Deputazione Amministratrice.
- 14.5 Il Provveditore uscente può essere rinominato, senza limiti di mandato.

Articolo 15. Nomina del sostituto del Provveditore

- 15.1 Il Provveditore nomina anno per anno, d'intesa col Presidente, il dipendente sostituto di cui all'art. 17, c. 3, dello Statuto.

CAPO V

Collegio dei Sindaci (Organo di controllo)

Articolo 16. Modalità di nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci

- 16.1 La Deputazione Generale provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci, assicurando la parità di genere, nei tempi previsti dallo Statuto. A tal fine il Presidente:
- invia tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una lettera con la quale richiede, compatibilmente con i termini statutari, l'indicazione di un Sindaco effettivo da parte del Ministero medesimo;
 - inserisce all'ordine del giorno della riunione di approvazione del bilancio di esercizio la nomina del Collegio dei Sindaci oppure convoca, non oltre dieci giorni di calendario dalla data di scadenza del Collegio dei Sindaci uscente, una apposita riunione della Deputazione Generale. Tale riunione – e quelle successive di cui al presente articolo – possono coincidere, anche in deroga con il suddetto termine dei dieci giorni, con quelle di cui al punto 9 del presente Regolamento per l'elezione della Deputazione Amministratrice.



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

- 16.2 Alla riunione di cui al punto 16.1, i Deputati Generali, in numero non inferiore a sei, possono presentare liste di almeno due candidati, fino a quattro. Le liste vengono consegnate al Presidente almeno due ore prima dell'inizio della seduta. Ciascun Deputato Generale può sottoscrivere una sola lista. In ciascuna lista – che deve contenere candidati di entrambi i generi – deve essere compreso almeno un Sindaco effettivo ed almeno un Sindaco supplente. Unitamente alle liste deve essere presentata, per ciascun candidato, la seguente documentazione: (i) *curriculum vitae*; (ii) dichiarazione di accettazione della carica subordinata alla eventuale nomina; (iii) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dell'assenza di cause di impedimento o decadenza.
- 16.3 Salvo quanto previsto dal punto 16.4, si procede come segue:

- a) Sulla base delle liste presentate, sono contestualmente redatte – previa verifica della correttezza formale della documentazione di cui al punto 16.2. – due ulteriori liste: (a.1) la lista dei candidati alla carica di Sindaco effettivo; (a.2) la lista dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Tali liste (a.1 e a.2) sono redatte collazionando le singole liste presentate dai Deputati in ordine di numero di sottoscrizioni delle stesse; in caso di ugual numero di sottoscrizioni, si procede per sorteggio.

- b) Ciascun Deputato Generale vota due nominativi dalla lista di cui al punto 16.3 (a.1), e due nominativi dalla lista di cui al punto 16.3 (a.2), che precede. Sono eletti i nominativi che raccolgono il maggior numero di voti, fermo restando il quorum minimo previsto dallo Statuto. In caso di parità di voti tra due o più nominativi, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui il *quorum* non venga raggiunto per un numero di candidati sufficienti a comporre l'Organo viene redatta per ciascuna delle due liste (Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente) una graduatoria – da cui vengono eliminati i candidati che hanno raggiunto il *quorum* – sulla base del numero di voti ottenuto nella prima votazione (in caso di parità di voti è inserito nella graduatoria prima il candidato con maggiore anzianità anagrafica). I nominativi inseriti nella graduatoria vengono votati, nominativo per nominativo, a partire dal primo candidato cosicché in caso di raggiungimento della maggioranza qualificata prevista dallo Statuto non si procede alla messa in votazione dei nominativi successivi.

Nel caso in cui anche nella seconda votazione il *quorum* non venga raggiunto per un numero di candidati sufficienti a comporre l'Organo, il Presidente aggiorna la seduta ad altra seduta da tenersi entro le successive settantadue ore.

In quella sede, le liste di cui al punto 16.3 lett. (a.1) e (a.2), tolti gli eventuali nominativi già eletti, possono essere integrate con un massimo di due nominativi, ciascuno su proposta di almeno sette Deputati Generali, ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto 16.2. I due nominativi aggiunti sono posti in cima alla lista in base al numero di sottoscrizioni e in caso di parità, secondo sorteggio. Ogni nominativo viene votato singolarmente e vengono eletti i nominativi che raccolgono il maggior numero di voti, fermo restando il *quorum* minimo previsto dallo Statuto.

Se necessario la riunione può essere aggiornata, entro le successive settantadue ore, per due ulteriori volte, dopodiché la riunione può essere chiusa soltanto a seguito del completamento dell'Organo.



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

- 16.4 Nel caso in cui una lista, composta da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti sia presentata, in prima seduta o in una qualsiasi delle sedute successive, da almeno 11 Deputati Generali, i nominativi di tale lista (anche se non precedentemente presentati) sono immediatamente votati ed eletti senza ulteriori formalità.
- 16.5 Nella riunione di cui al punto 16.1, la Deputazione Generale procede anche alla nomina del Sindaco effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso in cui il Ministero non abbia ancora provveduto a proporre il nominativo di propria spettanza, il Presidente invita, per iscritto, il Ministero ad effettuare la designazione quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Durante tale periodo, gli altri membri del Collegio sono comunque votati ai sensi dei punti da 16.2 a 16.4, ma la nomina diviene definitiva contestualmente a quella del Sindaco indicato dal Ministero. Nelle more della nomina dell'intero Collegio dei Sindaci, resta in carica il precedente Collegio in regime di *prorogatio*.
- 16.6 Laddove, nel termine di cui sopra, il Ministero non provveda all'indicazione, i Sindaci Effettivi, ove già votati, sono integrati dal Sindaco Supplente più anziano, il quale è sostituito a norma dei successivi punti da 18.1 a 18.3. Nel caso in cui i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti non siano stati ancora votati, la Deputazione Generale provvede all'elezione di tre Sindaci Effettivi e di due Supplenti, applicando i punti da 16.2 e 16.4 in quanto compatibili.

Articolo 17. Nomina e status dei Sindaci

- 17.1 La nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci è effettuata nella prima seduta del Collegio, da tenersi entro dieci giorni dalla costituzione dell'Organo.
- 17.2 Nella seduta di insediamento, il Collegio dei Sindaci verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti.
- 17.3 Al momento dell'accettazione della carica, i componenti del Collegio dei Sindaci sottoscrivono un apposito "impegno morale" a non assumere nei 12 mesi successivi alla cessazione della stessa, incarichi politici (elettivi o amministrativi). I componenti l'Organo non possono altresì assumere incarichi operativi all'interno della Fondazione (Direttore Generale, Dirigente o altro incarico da dipendente) nei 24 mesi successivi alla cessazione dell'incarico.

Articolo 18. Modalità di sostituzione dei componenti il Collegio dei Sindaci

- 18.1 Così come previsto dallo Statuto, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo, questi è sostituito dal Supplente più anziano di età fino alla riunione successiva della Deputazione Generale che provvedere all'integrazione del Collegio. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, la Deputazione Generale deve essere convocata entro 30 giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco supplente, la Deputazione Generale provvede alla sostituzione nella sua prima riunione successiva.
- 18.2 Alla riunione di cui al punto 18.1, i Deputati Generali, in numero non inferiore a sei, possono presentare un numero di candidati pari ai componenti del Collegio da sostituire, specificando per ciascun nominativo se viene candidato a Sindaco Effettivo o Supplente. Nel presentare i candidati occorre tenere presente che nel Collegio dei Sindaci devono essere rappresentati paritariamente entrambi i generi.
- Le proposte vengono consegnate al Presidente almeno due ore prima della seduta. Unitamente alla candidatura deve essere presentata la seguente documentazione: (i)



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

curriculum vitae; (ii) dichiarazione di accettazione della carica subordinata alla eventuale nomina; (iii) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dell'assenza di cause di impedimento o decadenza.

18.3 I candidati vengono messi in votazione; è eletto il nominativo che raccoglie il maggior numero di voti nel rispetto del quorum minimo previsto dallo Statuto. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto, viene redatta una graduatoria sulla base del numero di voti ottenuto da ogni candidato (in caso di parità di voti è inserito nella graduatoria prima il candidato con maggiore anzianità anagrafica). I nominativi inseriti nella graduatoria vengono votati, nominativo per nominativo, a partire dal primo candidato cosicché in caso di raggiungimento della maggioranza qualificata prevista dallo Statuto non si procede alla messa in votazione dei nominativi successivi.

Nel caso in cui anche nella seconda votazione nessuno dei candidati ottenga il *quorum*, il Presidente aggiorna la seduta ad altra seduta da tenersi entro le successive settantadue ore, per due ulteriori volte, dopodiché la riunione può essere chiusa soltanto a seguito del completamento dell'Organo di Controllo.

18.4 Se il Sindaco dimesso, decaduto o cessato per qualsiasi causa è quello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Presidente invita, per iscritto, il Ministero stesso ad effettuare la designazione quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui, entro detto termine, il Ministero non provveda, subentra al posto del Sindaco cessato il Sindaco Supplente più anziano. Si procede alla sostituzione di quest'ultimo ai sensi dei punti da 18.1 a 18.3.

CAPO VI

Disposizioni Comuni alla Deputazione Generale (Organo di Indirizzo) ed alla Deputazione Amministratrice (Organo di Amministrazione)

Articolo 19. Norme generali

19.1 Nel presente Regolamento, così come nello Statuto, con l'indicazione di Componenti la Deputazione Amministratrice si intendono i membri della Deputazione Amministratrice, compreso – ove non diversamente indicato dal contesto – il Presidente. Salvo che non ci siano disposizioni specifiche, al Presidente si applicano le norme previste per i Deputati.

19.2 Per il calcolo dei termini statutari, quando il *dies a quo* è quello della “scadenza del mandato” di una Deputazione, si fa riferimento all'ultimo giorno utile per l'approvazione nei termini del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

19.3 Ai fini della determinazione del numero legale alle riunioni delle Deputazioni, i Deputati in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 12, c. 8 e c. 9 dello Statuto si considerano presenti anche in relazione alle votazioni rispetto alle quali dichiarano, per qualsivoglia causa, la propria astensione.